

FAQ sulle convocazioni per il conferimento di supplenze e incarichi docenti a tempo determinato da graduatorie di istituto

Le faq di seguito indicate sono valide ed applicabili da quando verranno effettuate le nomine dalla convocazione unitaria e coordinata. Dal momento che in attesa della convocazione unitaria e coordinata alcuni dirigenti stanno effettuando le nomine ai sensi dell'art. 41 del CCNL 2016/18 comparto scuola: "Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie" si fa presente quanto segue :

- **In caso di accettazione della proposta da parte dei singoli dirigenti tutte le accettazioni decadono al momento della convocazione unitaria e coordinata e si avrà la risoluzione del contratto stipulato.**
- **Le non accettazioni di queste proposte o la mancata risposta a queste convocazioni non sono da considerarsi rinunce.**

D. Cosa succede se rinuncio ad una prima proposta contrattuale o alla sua proroga/conferma dalle GI?

R. Il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione, sia che si tratti di una proposta contrattuale o della sua proroga o conferma. Nel caso di una proposta contrattuale non vi è alcuna sanzione anche nel caso dell'aspirante totalmente inoccupato al momento dell'offerta di supplenza.

D. In quali casi si applicano le sanzioni? E quali sono?

R. Quando la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma è ripetuta per due volte nella medesima scuola. In questi casi la sanzione comporta la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia. Nel caso di una proposta contrattuale la sanzione si applica esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza. La sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso.

La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

NOTA BENE

- La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita dunque alla stessa scuola e deve essere stata effettuata per 2 volte (di conseguenza il primo rifiuto non comporterà alcuna sanzione);
- La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso e per il solo istituto in cui è avvenuta la rinuncia).

INOLTRE

- La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia per due volte da parte di un supplente già in servizio su spezzone orario al momento della proposta.
- La sanzione non si applica quando l'aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell'istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti vicini o da MAD). Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n. AOODGPER. 21992.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI, non mi presento per l'assunzione in servizio?

La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione dalle GI comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. La sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso e non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

In questo caso:

- La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle "vecchie" graduatorie in attesa delle nuove;
- Sarà possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI solo per altri posti o classe di concorso.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?

L'abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. La sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso e non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

In questo caso:

- La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle "vecchie" graduatorie in attesa delle nuove;
- Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso.

D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l'altra supplenza?

R. Sì. È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento per medesimo o altro insegnamento.

NOTA BENE:

A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.

Esempio: posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore al 30/6 data dalle GAE.

D. Può un docente lasciare una supplenza attribuita dalle "vecchie" graduatorie per altra conferita dalle nuove?

R. È facoltà del supplente nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza "breve") propositagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto (definitive).

D. Eventuali sanzioni sulle "vecchie" graduatorie possono avere ripercussione sulle nuove?

R. No. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle "vecchie" graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla "nuove" graduatorie.

D. È sanzionabile il rifiuto di una supplenza da graduatoria di istituto vicinioro o da una scuola in cui si è inviata una messa a disposizione?

R. No. In caso di rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma conferita nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie di circolo e di istituto, quando l'aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione prevista, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell'istituto in cui viene proposta la supplenza.